



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 22 del 13/06/2018

OGGETTO: Eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linee Foggia-Potenza, Foggia-Manfredonia e Montenero-Foggia-Barletta

IL SINDACO

VISTA la richiesta di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Unità Territoriale di Foggia, di cui alla nota prot. 1/P/2018/0000890 del 31/05/2018, acquisita al prot. gen. al n. 58689 del 01/06/2018, ad oggetto: "Richiesta Ordinanza Sindacale per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria Foggia - Potenza, Foggia - Manfredonia e Montenero - Foggia - Barletta", con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di grave pericolosità, a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario; quanto innanzi nel rispetto del D.P.R. 753/80, art. 52, 55 e 56, che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia;

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di un provvedimento contingibile e urgente, a tutela della pubblica incolumità e garantire, al contempo, che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto territoriale ricadente nella competenza comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

VISTI gli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753/80;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- ai possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, limitrofi alla sede ferroviaria linee Foggia - Potenza, Foggia - Manfredonia e Montenero - Foggia - Barletta, durante tutto il periodo di grave pericolosità, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;
- ai sensi degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753/80, lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria ed i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., da euro 25 ad euro 500.

AVVERTE

che è esperibile avverso la presente ordinanza ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni oppure – in via alternativa – Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota:

alla Prefettura di Foggia

alla Rete Ferroviaria Italiana- RFI - Unità Territoriale Foggia

al Comando dei Carabinieri

Al Comando di Polizia Municipale di Foggia

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio, trasmessa al Servizio proponente e resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale

IL SINDACO
Franco Landella

